



**Direzione Servizi Civici e Municipi**  
Unità Coordinamento Municipio 4

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PROCEDURA ex art. 36 comma 2, lett. a)  
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA  
REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA  
"SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PSICOLOGICO"**



# SEZIONE 1

## NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nel preventivo presentato.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

### ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ➤ <i>Amministrazione</i>     | Comune di Milano - Municipio 4 - Stazione Appaltante; |
| ➤ <i>Appaltatore</i>         | l'Operatore Economico Esecutore del servizio;         |
| ➤ <i>Capitolato Speciale</i> | il presente documento;                                |
| ➤ <i>Contratto</i>           | il contratto tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;   |
| ➤ <i>Prestazione</i>         | il servizio oggetto del presente documento;           |
| ➤ <i>Codice</i>              | Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;    |
| ➤ <i>Regolamento</i>         | DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;  |
| ➤ <i>RUP</i>                 | Responsabile Unico del Procedimento.                  |

### ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto l'affidamento del servizio relativo alla realizzazione dell'iniziativa "Sportello di orientamento psicologico".

### ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 24 marzo 2023, è volontà del Municipio 4 realizzare l'iniziativa "Sportello di orientamento psicologico" quale servizio di supporto al benessere e alla socialità rivolto a coloro che afferiscono al Municipio 4 per motivi di studio o di residenza, in via prioritaria agli adolescenti e ai ragazzi e, più in generale, alle persone più fragili quali coloro che hanno perso il lavoro, donne sole con bambini, anziani e persone che versano in stato di bisogno economico.

Il servizio relativo all'iniziativa "Sportello di orientamento psicologico" dovrà prevedere le seguenti caratteristiche:

- offrire ai cittadini un luogo di ascolto dove poter trovare un supporto psicologico di orientamento indirizzato, in via prioritaria, agli adolescenti e ai ragazzi e, più in generale, alle persone più fragili quali coloro che hanno perso il lavoro, donne sole con bambini, anziani e persone che versano in stato di bisogno economico;
- integrarsi con il tessuto territoriale municipale in modo da permettere l'accesso al maggior numero possibile di persone; le persone che parteciperanno dovranno essere sottoposte a un primo screening psicologico e poi direzionate e sostenute verso un supporto continuativo, possibilmente gratuito o a prezzi calmierati;
- essere articolato in modo tale che le attività necessarie alla creazione di una rete territoriale con soggetti e realtà del Municipio 4 (es. istituti scolastici, associazioni sportive, Ordine degli Psicologi, ecc.) vengano avviate nel periodo aprile-giugno 2023 e quindi proseguire con le attività di sportello vero e proprio per almeno tre mesi nel periodo settembre-dicembre 2023;



- apertura dello sportello per minimo 48 ore (almeno 4 ore continuative pomeridiane a settimana per un minimo di 12 settimane);
- svolgimento di laboratori nelle scuole in orario scolastico e/o extrascolastico, secondo quanto concordato con i dirigenti scolastici, per un minimo di 6 laboratori;
- accessi inferiori a n. 4 a settimana e un coinvolgimento inferiore a n. 6 istituti scolastici saranno considerati un risultato negativo e determineranno l'applicazione della relativa penale (art. 3.3 del Capitolato Speciale d'Appalto);
- almeno 2 momenti pubblici (es. eventi, laboratori, incontri, ecc.) da organizzarsi in prossimità della Giornata Mondiale della Salute del 10 ottobre 2023 nei CAM del Municipio 4;
- pianificare l'attività in base a specifici indicatori di prestazione (KPI) quali il numero di accessi allo sportello, l'età in target degli accessi, il numero degli instradamenti presso i professionisti o i servizi, il numero delle prese in carico definitive, i risultati delle survey di soddisfazione da sottoporre agli studenti delle scuole e a chi ha avuto accesso allo sportello. Tali indicatori dovranno poi essere rendicontati nella relazione conclusiva che l'aggiudicatario proporrà al termine dell'iniziativa.

Per il corretto funzionamento dell'iniziativa l'aggiudicatario dovrà creare due reti, a monte e a valle dello sportello psicologico:

1. la rete a monte dello sportello comprende, in ordine di priorità:
  - a) le scuole secondarie di primo e secondo grado del Municipio 4, con relazioni strette e costanti con i dirigenti scolastici e gli eventuali psicologi presenti negli istituti;
  - b) i doposcuola presenti nel territorio;
  - c) i CAG del Municipio 4;
  - d) i Responsabili del soggetto concessionario che gestisce i CAM per il Municipio 4;
  - e) i medici e i pediatri di base del Municipio 4;
  - f) gli sportelli WeMi esistenti nel territorio;
  - g) i servizi sociali presenti nel territorio;
  - h) i CDD di Municipio 4;
  - i) i CSRC di Municipio 4;
  - j) le associazioni sportive del territorio.
2. la rete a valle dello sportello è da implementare con l'Ordine degli Psicologi, associazioni e cooperative di psicologi, ospedali e cliniche specializzate, con l'obiettivo di realizzare un network che comprenda professionisti specializzati nei diversi disturbi psicologici e psichiatrici, i quali possano fornire il loro servizio in connessione con lo sportello, in maniera gratuita e/o a prezzi calmierati.

Lo sportello dovrà indirizzare sui professionisti sopra indicati i soggetti individuati in base alla loro condizione di salute mentale e al disturbo identificato e/o in base alla condizione economica.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, elaborare un modello di comunicazione delle attività dello sportello all'interno delle scuole e della rete sopra evidenziata, mentre il Municipio 4 s'impegna a creare e sostenere le relazioni tra i diversi soggetti e a supportare, con i propri canali istituzionali, la campagna di comunicazione.

Il piano di comunicazione verso scuole, adolescenti, ragazzi e altre entità è considerato parte integrante del progetto e le linee generali dovranno essere esplicitate nella proposta progettuale. L'attività di comunicazione dovrà essere svolta in maniera continuativa; l'attività di comunicazione e di laboratorio nelle scuole potrà prevedere forme innovative di ingaggio di adolescenti e ragazzi.

Tutte le attività previste dovranno essere gratuite per la cittadinanza.

L'aggiudicatario dovrà sostenere i costi delle attività sopra descritte connesse allo svolgimento dell'iniziativa in parola. Ogni responsabilità derivante dalla realizzazione dell'iniziativa, nonché ogni richiesta delle autorizzazioni previste e necessarie per detta realizzazione, competono in via piena ed esclusiva all'aggiudicatario.



#### **ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo messo a disposizione per la realizzazione dell'iniziativa è fissato in **€ 3.934,43 oltre IVA**. Tale somma è da intendersi comprensiva di tutti gli oneri (oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero).

#### **ART. 1.6 - ONERI**

Sono a carico all'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- costi dell'organizzazione complessiva, comprensivi dei costi di materiali e attrezzature, che dovranno essere a norma;
- eventuali spese per tasse, pubblicità, diritti d'autore, ecc.;
- ogni altro onere esecutivo inerente al servizio;
- ogni tipo di responsabilità diretta ed indiretta è parimenti a carico del soggetto aggiudicatario, sollevando la Civica Amministrazione da qualsiasi forma di responsabilità.

Il Municipio dovrà sostenere le relazioni tra i diversi soggetti e supportare, con i propri canali istituzionali, la campagna di comunicazione. Il Municipio potrà mettere a disposizione propri spazi, previa verifica dell'effettiva disponibilità, per lo svolgimento del servizio, a fronte di un miglioramento dell'offerta da parte dell'aggiudicatario.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.



## **SEZIONE 2**

# **DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto.

### **ART. 2.2 - CONTRATTO A MISURA**

OMISSIS

### **ART. 2.3 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2<sup>a</sup>, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt. 3.5 (Cause sopravvenute - sospensione) - 6.3 (recesso) - 6.6 (Foro competente) .
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.  
In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.  
Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.  
Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
5. L'appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del *whistleblowing* (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001 tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").  
Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano e afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.  
I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del *whistleblowing* (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita



piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce “segnala gli illeciti”).

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) da quella dei contratti di cui al precedente comma.

#### **ART. 2.4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata. Il contratto è immediatamente efficace.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 2.5 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.



## **SEZIONE 3**

### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

#### **ART. 3.1 - INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE**

L'iniziativa, riferita alle attività di sportello, dovrà svolgersi per almeno 12 settimane durante il periodo settembre-dicembre, con avviamento delle attività necessarie alla creazione di una rete territoriale con soggetti e realtà del Municipio 4 (es. istituti scolastici, associazioni sportive, Ordine degli Psicologi, ecc.) già nel periodo maggio-giugno 2023.

#### **ART. 3.2 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore e inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (cfr. art. 107- comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

#### **ART. 3.3 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE**

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti così come previsti dalla documentazione di gara, l'Amministrazione applicherà una penale in misura non superiore al 10% del valore complessivo del contratto, preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### **ART. 3.4 - REFERENTI DELL'APPALTO**

L'Appaltatore dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere reperibile da parte dell'Amministrazione.

#### **ART. 3.5 - PERSONALE**

##### **a. Obblighi dell'appaltatore**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.



L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

**b. Doveri del personale**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013, pena la risoluzione del contratto pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

**L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.**

**ART. 3.6 - SICUREZZA**

a. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

b. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81 del 9.04.2008).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Via V. Viviani, 8 - 20124 (tel. 0248015228) Milano.

**L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.**



# **SEZIONE 4**

## **DISCIPLINA ECONOMICA**

<b>ART. 4.1- FATTURAZIONE E PAGAMENTI</b>
---

### **A - FATTURAZIONE**

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire alle seguenti scadenze:
  - fatturazione mensile posticipata (emissione fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione) previa presentazione da parte dell'Operatore del report bimestrale di cui all'articolo 1.6 e della documentazione dimostrativa dell'acquisto delle inserzioni sui social network del Municipio per un budget pari all'importo a base di gara previsto dal Municipio in caso di svolgimento delle attività a misura.
2. Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta contenente l'indicazione delle prestazioni eseguite o dalla bolla di consegna.
3. La fattura elettronica dovrà essere intestata e inviata a:

**COMUNE DI MILANO**  
**Cod. Fiscale 01199250158**  
**Via Oglio, 18**  
**20139 - Milano**

Nella sezione "1.1.4 "CodiceDestinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio **GM9083** (prestare attenzione in quanto si tratta della lettera O, non di uno zero) che identifica l'Area Municipio 4 del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
  - a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione).
  - b. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara);
  - c. l'importo contrattuale espresso in Euro;
  - d. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
  - e. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB - ABI - IBAN - ecc.).
  - f. ogni altra indicazione utile.

### **B - PAGAMENTI**

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.



## **SEZIONE 5**

### **CAUZIONE E GARANZIE**

#### **ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE**

L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

Vista la specificità della prestazione il RUP ha valutato sussistano adeguate motivazioni per l'applicazione dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

È pertanto facoltà dell'O.E. richiedere l'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva dietro miglioramento del prezzo.

#### **ART. 5.2 - POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza deve prevedere la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.



## **SEZIONE 6**

### **NORME FINALI**

#### **ART. 6.1 - RISOLUZIONE**

- a. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 - comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- b. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
- c. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
  1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
  2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
  3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9)
  4. subappalto non autorizzato;
  5. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
  6. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
  7. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito anche di una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
  8. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013.
- d. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
- e. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

#### **ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO**

- a. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
- b. Per il risarcimento dei danni e il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 6.3 - RECESSO**

- a. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 - comma 4-ter e 92 - comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.



- b. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

#### **ART. 6.4 - RESPONSABILITÀ**

- a. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
- b. È, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
- c. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

#### **ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

#### **ART. 6.6 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

#### **ART. 6.7 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio al Codice dei Contratti Pubblici e, in ogni caso, alle Leggi e Regolamenti in vigore.

#### **ART. 6.8 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.
2. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).
3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Milano tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.
4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.



5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
6. Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, autorizza le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i.
7. Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e a sottoporla al Titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.
9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.
10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.
11. Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali".

Data della sottoscrizione digitale

Firmato digitalmente

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Tommaso Innocente

